

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 319877

del: 30/06/2025

Oggetto: restrizioni adottate da Paesi Terzi (extra UE) a seguito della conferma di focolai di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in Italia.

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 1

Nome file allegati: PT LSD 29062025 v2_signed.pdf



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio 9

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 2

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

E p. c.

Associazioni di categoria
(Settori tutti)

Oggetto: restrizioni adottate da Paesi Terzi (extra UE) a seguito della conferma di focolai di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in Italia.

Con la presente si comunicano agli Enti in indirizzo le restrizioni attualmente adottate o in fase di adozione da parte di Paesi Terzi a seguito della conferma del focolaio di LSD in Sardegna e Lombardia.

USA

Animal and Plant Health Inspection Service ha comunicato per il tramite della loro rappresentanza a Bruxelles, che saranno sospese le importazioni di materiale germinale (sperma ed embrioni) di bovini (*Bos taurus*, *Bos indicus*), bufali e yak provenienti dall'Italia e raccolti prima del 22 aprile 2025.

CANADA

CFIA ha aggiornato la lista dei [Paesi riconosciuti indenni da LSD](#) escludendo l'Italia e fornendo i seguenti chiarimenti.

Il latte e i prodotti a base di latte di origine bovina e bufalina provenienti dall'Italia continueranno ad essere idonei all'ingresso in Canada purché accompagnati da un certificato sanitario che attesti che sono stati trattati secondo l'articolo 11.9.11 del Codice Terrestre dell'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH). Si riportano di seguito i trattamenti di pastorizzazione accettati dal Canada la cui attestazione deve essere aggiunta nella parte 2 del certificato generico:

- **Pastorizzazione a Ultra-Alta Temperatura (UHT):** processo di sterilizzazione che prevede l'applicazione di una temperatura minima di 140°C per almeno tre secondi.
- **Pastorizzazione ad Alta Temperatura per Breve Tempo (HTST):** processo che prevede l'applicazione di una temperatura minima di 72°C per almeno quindici secondi.
- **Pastorizzazione a bassa temperatura in batch:** 63°C per 30 minuti.

I prodotti a base di latte ottenuti da latte non pastorizzato di bovini o bufali esportati dall'Italia continueranno ad essere idonei all'ingresso in Canada se fabbricati con latte raccolto **prima del 23 maggio 2025**. (aggiungere tale attestazione nella parte 2 del certificato generico)

I prodotti a base di latte ottenuti da latte non pastorizzato di bovini o bufali raccolto **dal 23 maggio 2025 in poi** non potranno entrare in Canada fino a nuovo avviso.

REGNO UNITO

Le importazioni in Gran Bretagna dai seguenti prodotti di origine bovina provenienti dall'Italia sono sospese:

- animali vivi
- materiale germinale
- frattaglie (eccetto il diaframma e i muscoli masseteri)
- latte crudo e prodotti a base di latte ottenuti da latte crudo, incluso il colostro crudo
- pelli e cuoi, a meno che non siano stati trattati in conformità ai punti 2b, c o d dell'articolo 11.9.13 del Codice terrestre dell'OMSA (WOAH)
- tutti i sottoprodotti di origine animale (eccetto budelli, gelatina, collagene, sego, zoccoli e corna), a meno che i prodotti non siano stati sottoposti a trattamento termico a una temperatura interna minima di 65°C per almeno 30 minuti.

Per quanto riguarda le restrizioni su pelli e cuoi freschi o refrigerati (non trattati) e sui sottoprodotti di origine bovina interessati, le dichiarazioni di salvaguardia riportate di seguito danno attuazione a questa decisione. Si riportano di seguito le misure specifiche adottate da Inghilterra, Scozia e Galles:

- [Lumpy skin disease in Italy: declaration of special measures \(England\)](#) (PDF, 119 KB, 2 pages)
- [Lumpy skin disease in Italy: declaration of special measures \(Scotland\)](#) (PDF, 112 KB, 2 pages)
- [Lumpy skin disease in Italy: declaration of special measures \(Wales\)](#) (PDF, 128 KB, 2 pages)

Queste misure speciali si applicano a partire dal 27 giugno 2025, fino a revoca o modifica.

Inoltre, i prodotti lattiero-caseari bovini che hanno subito un trattamento termico inferiore alla pastorizzazione possono comunque essere importati, a condizione che siano stati sottoposti ad un processo di stagionatura o maturazione iniziato prima del 23 maggio 2025. Ciò significa che l'importazione di formaggi duri come Parmigiano Reggiano e Grana Padano dall'Italia è consentita, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di importazione di cui al certificato sanitario (GBHC416).

Le autorità del Regno Unito hanno dichiarato, infine, la disponibilità a prendere in considerazione il riconoscimento della regionalizzazione dell'Italia per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa (LSD), non appena verranno forniti dati aggiornati sulla situazione epidemiologica della malattia.

GIAPPONE

il MAFF ha pubblicato [le misure di quarantena animale nei confronti dei prodotti italiani](#). Al fine di attuare ogni possibile misura per prevenire l'ingresso della malattia in Giappone, sono state temporaneamente sospese le importazioni dall'Italia dei seguenti prodotti di origine bovina:

- seme bovino;
- frattaglie bovine (secondo le prime informazioni raccolte dall'Ambasciata d'Italia a Tokyo, le frattaglie rosse come la lingua sono escluse dalla sospensione pertanto fino a nuova comunicazione queste ultime continuano ad essere certificabili per export verso il Giappone);
- latte e prodotti derivati destinati all'alimentazione animale non sottoposti a trattamento termico verificato (per i derivati del latte importati dall'Italia a uso zootecnico, qualora non sia già attestato un trattamento termico, il servizio di quarantena richiede l'attestazione ufficiale che ne confermi l'avvenuta pastorizzazione o trattamento equivalente)

CONCLUSIONI

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso i suddetti Paesi Terzi.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE DGISA
CAPO SERVIZI VETERINARI

Dott. Ugo DELLA MARTA

Il Direttore dell'Ufficio 9 DGISA – Dr. Nicola Santini
E-mail: n.santini@sanita.it

Referente/Responsabile del procedimento:
Ufficio 2 DGSA
Dr.ssa Cappelletti Benedetta
Email: b.cappelletti@sanita.it

Ufficio 7 DGSA
Dr.ssa Laura Contu
Email: l.contu@sanita.it

Ufficio 9 DGISA
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it